



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE PIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2016

Modifica alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di sanzioni penali nei casi di produzione, commercializzazione e trasporto di armamenti nucleari, biologici e chimici

ONOREVOLI SENATORI. - Oggi più che mai è indispensabile promuovere rapporti amichevoli tra le Nazioni. Invece non si fa altro che assistere ad una sempre maggiore corsa agli armamenti nucleari: congegni ogni giorno più sofisticati e distruttivi dovuti ad un incessante sviluppo tecnologico. Alla luce di questa premessa appare comprensibile e legittima la preoccupazione di tutti quei cittadini che, al contrario, vorrebbero liberarsi dalla minaccia che gli armamenti atomici rappresentano, in un momento storico fatto di meccanismi incontrollati di supremazia e controllo. Tanto più che l'Italia, come ben sappiamo, ripudia la guerra come metodo di risoluzione delle controversie, così come disposto dall'articolo 11 della Costituzione. Per questo ed altri motivi, ho sentito il dovere morale e politico di assumere tale iniziativa. Una legittima reazione di rigetto che è andata, apparentemente, concretizzandosi anche in significative convenzioni internazionali.

Mi preme sottolineare, soprattutto, il Trattato di non proliferazione nucleare del 1968. Un Trattato a prima vista garantista della sicurezza che prefigura sì un mondo senza armi atomiche, ma che limita solo a taluni Stati la facoltà di possedere armi nucleari. Eppure tra quegli stessi Stati non figura il nome di coloro che hanno fatto della guerra, mascherata sotto molteplici aspetti, il loro grande cavallo di battaglia: *in primis* gli Stati Uniti d'America. Due pesi e due misure.

La tendenza all'eliminazione delle armi di distruzione di massa trova riscontro anche all'interno della legislazione italiana con la legge n. 185 del 9 luglio 1990 che all'arti-

colo 1, comma 7, afferma che sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si estende anche a quegli strumenti e alle tecnologie specificatamente progettate per la costruzione delle suddette armi, nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

Detto questo, le armi nucleari americane sono stanziare in cinque Paesi della NATO.

In Italia gli USA mantengono novanta bombe nucleari. Si tratta di bombe tattiche B-61 in tre versioni, la cui potenza va da 45 a 170 kiloton (potenza tredici volte maggiore di quella della bomba di Hiroshima). Tali bombe sono tenute in speciali *hangar* insieme ai cacciatorpediniere pronti per l'attacco nucleare.

Sappiamo della loro presenza da anni, ma solo negli ultimi tempi è diventato sempre più certo il progetto di ammodernarle, trasformarle in bombe con un sistema autonomo di guida direzionale: una modifica necessaria affinché possano essere caricate sui nuovi caccia F-35 *Joint Strike Fighter*, invisibili ai *radar* e, quindi, palesemente per attacchi a sorpresa.

Hanno trasformato l'Italia in un gigantesco arsenale inconsapevole per missioni militari offensive, invasive e nel nome di una neutralità soltanto dichiarata e mai praticata.

Tutto ciò impone una immediata e definitiva rinuncia alle armi atomiche. Una rinuncia che dovrebbe riguardare l'intero Pianeta in rappresentanza del senso di civiltà e umanità verso cui si dovrebbe sempre tendere.

Rimetto questo disegno di legge alla coscienza e volontà del Parlamento, che potrà ignorarlo, criticarlo, emendarlo, ma senza

poter negare l'intento superiore di proiettare l'Italia verso un nuovo contesto di pace e di crescita del genere umano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, introduca armamenti nucleari, biologici e chimici sul territorio nazionale o in qualsiasi modo venda o esporti armi, in prima persona o per il mezzo di terzi, verso i Paesi che violano i diritti umani o in aree di conflitto, è soggetto alla pena della reclusione da cinque a dieci anni.

1-*ter*. Alla stessa pena di cui al comma 1-*bis* soggiace chiunque fabbrichi sul territorio armamenti nucleari, biologici e chimici o loro parti».